



MODALITA' OPERATIVE COVID-19

ACCORDO INTERCONFEDERALE 26/02/2020 – DELIBERA D'URGENZA 02/03/2020

Si comunica che il Consiglio Direttivo di EBNA-FSBA del 10 marzo 2020, ha ratificato la Delibera d'urgenza della Presidenza di FSBA del 2 marzo u.s.

Lo stesso Consiglio, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute dagli Enti bilaterali regionali, ha definito le seguenti modalità operative.

- 1-** Gli Accordi di assegno ordinario già in essere, devono essere completati prima di attivare Accordi COVID-19.
- 2-** Gli Accordi di assegno di solidarietà già in essere, possono essere interrotti per accedere all'Accordo COVID-19, mediante richiesta all'Ente bilaterale competente per territorio.
- 3-** Per accedere all'Accordo COVID-19, l'impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un'unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione.
- 4-** Per quanto riguarda le imprese del settore Trasporto, la regolarità contributiva richiesta per accedere alle prestazioni decorre dalla data dell'Accordo TRASPORTO-FSBA del 3 dicembre 2017.
- 5-** Al fine di velocizzare l'erogazione delle prestazioni Accordo COVID-19, l'impresa può procedere al termine di ciascun mese, alla rendicontazione delle assenze, senza la necessità di allegare il file XML relativo all'Uniemens, fatte salve possibili successive verifiche da parte dell'Ente.

FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato

Roma, 11 marzo 2020



FSBA - Accesso al Portale Fondo Solidarietà Bilaterale Alternativo (D06-FSBA Ebav)

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto del Ministero del Lavoro che introduce i criteri di funzionamento di FSBA, le imprese possono presentare, previa sottoscrizione di Accordi sindacali, le Domande di prestazione relative a detti Accordi.

A tal fine e' stato predisposto dal Fondo Nazionale un Portale Web che consente, tramite la registrazione delle imprese, la presentazione di tali domande. Per accedervi, cliccare il seguente link: <https://areariservata.fondofsba.it>

Assegno ORDINARIO per SOSPENSIONE STRAORDINARIA "COVID-19 CORONAVIRUS"

FSBA ha introdotto un nuovo specifico intervento di sostegno al reddito di venti settimane (aggiuntive a quelle previste per Assegno Ordinario) nell'arco del biennio mobile, denominato "**COVID-19 – CORONAVIRUS**" accessibile tramite apposito Accordo Sindacale Covid19 (Allegato 4). La singola durata non può superare il mese di calendario ma la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020. E' possibile sottoscrivere l'Accordo Sindacale Covid19 anche successivamente all'inizio della effettiva sospensione.

Per questa casistica di Sospensione Straordinaria Covid19, non è richiesto il requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020 e non è previsto il limite di 6 mesi per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

Gli Accordi di riferimento sono:

- Accordo interconfederale nazionale del 26/02/2020 per aziende e lavoratori artigiani interessati dal COVID-19;
- Delibera attuativa di FSBA del 02/03/2020;
- Accordo interconfederale regionale veneto del 04/03/2020 integrativo a procedure FSBA.

Tutti gli Accordi di sospensione per utilizzo FSBA già sottoscritti, devono obbligatoriamente essere inseriti all'interno di tale portale.

Sono a disposizione:

- una Guida di utilizzo a [questo indirizzo](#)
- un Help Desk Tecnico del Fondo Nazionale al numero tel. **06 94802615**

Le prestazioni

Ai lavoratori di imprese regolarmente versanti a FSBA sospesi per crisi aziendali o occupazionali, è assicurata una tutela reddituale e contributiva ai sensi degli artt. 27, 30 e 31 del d.lgs n. 148/2015.

Le prestazioni sono erogate per:

- **20** settimane al massimo nell'arco di biennio mobile nel caso di Assegno Ordinario
- **26** settimane al massimo nell'arco di biennio mobile nel caso di Assegno di Solidarietà

NB: Fino al 31/12/2020, l'applicazione dell'articolo 14 del Regolamento FSBA (Art. 14 Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della

sospensione/riduzione di orario) è sospesa.

Ogni ulteriore informazione su misura del contributo e trattamento fiscale, è indicata nelle sezioni del sito Fondo FSBA:

- [FAQ FSBA](#)
- [Documenti FSBA](#)
- [Modulistica FSBA](#)

Versamento a FSBA

Il versamento del contributo a FSBA è dovuto da tutte le imprese artigiane indipendentemente dal numero di dipendenti in forza.

Attenzione: il nuovo Portale Sinaweb, online da fine ottobre, presenta ancora alcune criticità tecniche per le gestioni operative delle procedure previste. Ebav ha già provveduto a segnalare ad Ebna le difficoltà ad operare o ad accedere alle informazioni, chiedendo di risolvere le problematiche in tempi brevi.

Considerati i necessari interventi di correzione delle anomalie in SINAWEB e tenuto conto delle diverse richieste, si comunica che il blocco relativo al limite di 30 giorni per la presentazione di domande FSBA è stato temporaneamente rimosso.

Contribuzione Correlata

Alle imprese è assicurato il rimborso della contribuzione correlata.

Il conteggio della contribuzione correlata viene effettuato direttamente dall'INPS (eliminando così ogni possibile rischio di conteggio errato da parte dell'azienda e gli inevitabili risvolti negativi nei confronti del lavoratore per errati versamenti dei contributi);
Il versamento della contribuzione correlata viene effettuata direttamente dal Fondo FSBA all'INPS (escludendo l'anticipo della contribuzione da parte dell'azienda ed il successivo rimborso da parte di FSBA).

Gestione del progresso (FINO AL 30 APRILE 2019):

- 1- INPS fornisce ad ogni azienda che ha beneficiato di prestazioni, il TICKET già assegnato da utilizzare per la presentazione delle variazioni ai flussi Uniemens precedentemente presentati da parte delle aziende.
- 2- Le aziende utilizzano il TICKET per rettificare gli Uniemens progressi, secondo le modalità specificate all'interno della Circolare INPS.
- 3- Acquisiti gli Uniemens rettificati, INPS effettua il calcolo della Contribuzione Correlata e fornisce a FSBA l'F24 complessivo precompilato.
- 4- FSBA effettua il pagamento dell'importo tramite il modello F24 precompilato ed invia il relativo Uniemens, secondo le specifiche fornite dall'Istituto.
- 5- INPS accredita sulle posizioni contributive di ciascun lavoratore interessato, la rispettiva contribuzione.

Gestione ordinaria (DAL 1° MAGGIO 2019):

- 1- Prima di presentare la domanda di prestazione FSBA, le aziende richiedono il TICKET tramite l'apposito servizio online dell'INPS e lo utilizzano sia in fase di presentazione della domanda FSBA che nella compilazione degli Uniemens.
- 2- FSBA, una volta completata l'intera domanda di prestazione, invia all'INPS le informazioni richieste, tramite le modalità previste dalla Circolare INPS.
- 3- L' INPS effettua il calcolo della Contribuzione Correlata e fornisce a FSBA l'F24 complessivo precompilato.
- 4- FSBA effettua il pagamento dell'importo tramite il modello F24 precompilato ed invia il relativo Uniemens, secondo le specifiche fornite dall'Istituto.
- 5- INPS accredita sulle posizioni contributive di ciascun lavoratore interessato, la rispettiva contribuzione.

Si veda Allegato Circolare INPS n. 53 del 12/04/2019

Aggiornamento del 03/06/2019:

INPS ha provveduto alla pubblicazione del Servizio online, che consente alle aziende di richiedere il TICKET per la contribuzione correlata, da utilizzare in fase di presentazione delle domande FSBA. Contestualmente è stata aggiornata la Piattaforma SINA, come segue:

- Inserimento del campo TICKET(Contribuzione Correlata), con le seguenti caratteristiche:

- Compilazione obbligatoria in fase di presentazione di domande FSBA.
- Controllo di validità formale (algoritmo fornito da INPS).

- Link al Portale INPS per agevolare la richiesta del TICKET.

Relativamente a tutte le domande presentate precedentemente al suddetto aggiornamento, abbiamo trasmesso l'elenco completo all'INPS per

l'attribuzione dei relativi TICKET a ciascuna domanda. Non appena l'INPS ci invierà il file completo, i TICKET in questione saranno inseriti all'interno del dettaglio di ciascuna domanda FSBA in SINA e contestualmente il Sistema invierà una mail informativa rispetto alla pubblicazione dei TICKET, a ciascuna Azienda, Consulente ed EBT.

RICHIESTA TICKET: DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTRIBUZIONE

- **Pregresso1** – domanda fsba protocollata entro le ore 13:00 del giorno 3 giugno 2019
Soluzione di gestione -il ticket verrà attribuito alla domanda tramite lo scambio di dati tra fsba e inps, l'azienda non deve richiederlo tramite il servizio inps.
- **Pregresso2** – accordo sindacale fsba compilato senza ticket prima del 3 giugno 2019 e protocollazione della domanda successivamente alle ore 13:00 del giorno 3 giugno 2019.
Soluzione di gestione -il ticket deve essere richiesto dall'azienda tramite il servizio inps e comunicato insieme al numero di protocollo al seguente indirizzo sistemiinformativi@ebna.it
- **Situazione corrente** – accordo sindacale fsba compilato successivamente al 3 giugno 2019.
Soluzione di gestione -il ticket deve essere preventivamente richiesto dall'azienda tramite il servizio inps ed inserito nella piattaforma fsba, durante la compilazione dell'accordo sindacale.

Aggiornamento del 10/06/2019:

A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute da aziende ed Enti Bilaterali, in base alle informazioni ricevute dall'Istituto, si forniscono di seguito gli elementi necessari per la corretta gestione della contribuzione correlata, relativamente alle aziende che hanno già versato l'intera contribuzione per i lavoratori interessati da prestazioni FSBA.

1- L'azienda, come da Circolare INPS n° 53 del 12 aprile 2019, procede con la rettifica degli Uniemens pregressi, con l'utilizzo dei TICKET già attribuiti a ciascuna domanda.

2- L'INPS effettua i calcoli corretti e le seguenti tre operazioni:

- a. Emissione di una nota di credito a favore dell'azienda interessata, relativamente a quanto versato per i lavoratori in questione.
- b. Richiesta da parte dell'Istituto a FSBA del versamento della contribuzione correlata.
- c. A seguito del versamento da parte di FSBA, aggiornamento della posizione previdenziale di ciascun lavoratore.

Aggiornamento del 17/06/2019:

Nel caso di gestione della Contribuzione correlata per le aziende nel frattempo cessate, l'INPS ha confermato (per il tramite della Direzione di Fsba) che attualmente l'unica strada da percorrere per la gestione della contribuzione correlata per le aziende cessate è la stessa delle altre aziende, ovvero la rettifica degli Uniemens pregressi (l'INPS ha generato in automatico il Ticket). Ciascuno Consulente / Associazione deve verificare la possibilità di adempiere a quanto previsto dalla Circolare INPS n° 53 del 12 aprile 2019.

Aggiornamento del 08/07/2019:

1) Nel Portale FSBA è possibile caricare due Accordi con periodi di sospensione previsti che si sovrappongono se:

- i lavoratori presenti nei due accordi sono DIVERSI
- NON si tratta di Assegno di Solidarietà

Questa opzione di fatto può essere utilizzata dalle aziende per integrare lavoratori che in precedenza non potevano/dovevano essere inseriti nel primo accordo siglato. Il Portale Fsba garantisce il calcolo corretto delle Giornate di sospensione effettivamente utilizzate nel caso di Assegno Ordinario.

2) Nel Portale FSBA è obbligatorio, per creare una nuova domanda, essere in possesso del Ticket prodotto da Inps per la gestione della Contribuzione Correlata. Il Ticket è diverso per ciascun Accordo siglato: anche nel caso di Accordi con periodi di sospensione previsti che si sovrappongono è necessario avere due Ticket distinti.

Codifica aziende - Codice Autorizzazione

Le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 saranno contraddistinte dal c.a. (Codice autorizzazione) "7B" che, a partire dal periodo di paga in corso alla data del primo evento di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa autorizzato dal fondo in trattazione (aprile 2016), assume il nuovo significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato"(si veda Circolare INPS n° 53 del 12 aprile 2019).

Domanda di contributo D06-FSBA

Il contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale viene erogato a fronte di una richiesta da parte del lavoratore attraverso il [Servizio Ebav D06-FSBA](#).

CONTRIBUTO

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Accordo Sindacale

-
- Rendicontazioni mensili presenza/assenza (Uniemens)

MODULISTICA: Circolare INPS n. 53 del 12/04/2019, Allegato 1 - Accordo sindacale di sospensione - Assegno ordinario, Allegato 2 - Accordo sindacale di sospensione - Assegno di solidarietà, Allegato 3 - Dichiarazione di sospensione - Assegno ordinario per Eventi climatici, Allegato 4 - Accordo sindacale di sospensione - Covid19,